



UN AVVOCATO PER VOI

Stefano Comellini, avvocato penalista del Foro di Torino, in ambito sportivo è il presidente della Federazione Canottaggio piemontese e opera come consulente del CONI anche attraverso il servizio on-line Sportello dello Sport (www.conipiemonte.it). Nella sua rubrica offre ai lettori la sua esperienza per rispondere a quanti sottopongono i loro quesiti.

Tennis e doping

Un caso recente che ha fatto molto discutere

Una recente sentenza del Tribunale di Torino ha riconosciuto la penale responsabilità di un tennista che, a seguito di un controllo antidoping effettuato al termine di una gara di Campionato italiano a squadre, era stato trovato positivo per sostanze stimolanti, in particolare per benzoylcegonina, metabolita della cocaina, sostanza ricompresa nella Classe A Stimolanti della "Lista di riferimento delle classi farmacologiche di sostanze dopanti e di metodi di doping vietati". Documento, quest'ultimo, allegato alla Convenzione Europea contro il doping nello sport del 16.11.1989, ratificata in Italia con la Legge 29.11.1995 n. 522.

In pratica, al termine di una gara di singolare, il giocatore era stato condotto al controllo antidoping ordinario, consistente nel prelievo di 75 ml di urina, nel corso del quale gli veniva domandato se, nei giorni precedenti, si fosse eventualmente sottoposto a trattamento medico o farmacologico. L'atleta dichiarava di avere solo, nei giorni precedenti, fumato della marijuana. Gli esiti delle analisi, come si è detto, accertavano invece l'assunzione di cocaina, senza che si riscontrassero tracce di cannabinoidi quale è la marijuana.

La Procura antidoping presso il CONI, preso atto di tali esiti, deferiva l'atleta agli Organi di giustizia sportiva della FIT ed il giudice sportivo, peraltro esclusa l'intenzionalità della condotta contestata, gli infliggeva la sanzione della sospensione dall'attività agonistica per anni due.

Giunto il fatto - doverosamente - all'attenzione anche del giudice penale, si poneva in quella sede l'interessante questione dell'applicabilità, nel caso di specie, della Legge 14.12.2000 n. 376, Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping, della quale in questa Rubrica si è già più volte scritto.

In particolare, punto centrale di valutazione

giudiziale era se la repressione penale del doping richieda o meno la necessaria integrazione del precetto di cui all'art. 9 della citata legge con l'individuazione - ad opera degli appositi decreti ministeriali - delle sostanze ritenute dopanti.

La questione è stata risolta dalla Giurisprudenza anche di legittimità per vie tra loro opposte, come bene testimonia la vicenda giudiziaria del calciatore Gillet. Il portiere del Bari fu, infatti, proscioltto in primo grado dal Tribunale che aveva ritenuto la fattispecie criminosa incompleta nei suoi elementi essenziali, mancando - al tempo dei fatti - l'in-

sportivo sono configurabili sin dall'entrata in vigore della legge 376/2000 ove siano somministrate o assunte le sostanze comprese nell'elenco posto in appendice della legge di ratifica; elenco che comprende "le classi di agenti di doping e di metodi di doping vietati dalle organizzazioni sportive internazionali competenti e che figurano su liste approvate dal gruppo di vigilanza in virtù dell'art. 11b" e che riproduce "le classi di sostanze di doping e dei metodi di doping adottata dal CIO nell'aprile del 1989", come risulta dalla nota inserita in calce all'elenco.

In ogni caso, il problema interpretativo è tuttora aperto tanto che, per dirimere il contrasto, sono state interessate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che tratteranno il tema all'udienza del 29 novembre 2005, data successiva alla consegna del presente scritto.

Tornando al caso di specie, la condotta del tennista si collocava temporalmente nel giugno 2002, vale a dire dopo l'entrata in vigore della legge antidoping ma prima della adozione da parte del Ministro della Sanità dei decreti ministeriali (il primo del 15.10.2002) riportanti la classificazione "dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche il cui impiego è considerato doping a norma dell'art. 1 della Legge".

Il Tribunale di Torino aderendo all'orientamento della Cassazione sovra illustrato ha parimenti ritenuto, anche alla luce di consulenza tecnica, l'integrazione del reato in considerazione dell'efficacia dopante (ma gravemente cardiotoxicità), proprio in rapporto alle competizioni tennistiche, della cocaina, sostanza di agevole assunzione pratica e di immediato rapporto assunzione-effetto e di conseguenza ha condannato l'atleta per il reato contestatogli.

Avv. Stefano Comellini

www.avvocatocomellini.it



individuazione e la classificazione delle sostanze dopanti riservata alle successive determinazioni della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e, a garanzia del rispetto del principio della riserva di legge, aveva stabilito precisi criteri di riferimento fortemente delimitandone l'ambito di discrezionalità.

La Corte di Cassazione a cui, contro l'assoluzione, aveva ricorso il Pubblico Ministero fu di tutt'altro avviso, concludendo che la fattispecie criminosa doveva ritenersi operativa indipendentemente dall'emanazione del menzionato decreto ministeriale, alla stregua della precisa individuazione dei farmaci e delle sostanze vietati, come previsto dalle disposizioni della Convenzione già introdotte nell'ordinamento con la citata legge n. 522/1995.

In sostanza, si affermava, gli illeciti di doping